

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Presidente del Consiglio dei Ministri**

(GORIA)

e dal **Ministro per la Funzione Pubblica**

(SANTUZ)

di concerto col **Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica**

(COLOMBO)

col **Ministro del Tesoro**

(AMATO)

col **Ministro della Pubblica Istruzione**

(GALLONI)

e col **Ministro per il Coordinamento delle Iniziative
per la Ricerca Scientifica e Tecnologica**

(RUBERTI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 MARZO 1988

Sistemazione definitiva degli assegnisti assunti ai sensi dell'articolo 26 della legge 1° giugno 1977, n. 285, dal Consiglio nazionale delle ricerche e dall'Istituto Mario Negri di Milano

ONOREVOLI SENATORI. - Il Consiglio nazionale delle ricerche e l'Istituto Mario Negri di Milano furono autorizzati a compiere programmi di ricerca scientifica, giusta le delibere CIPE del 22 febbraio 1980 e del 14 maggio 1979.

Tali programmi furono autorizzati in base all'articolo 26 della legge 1° giugno 1977, n. 285. Secondo questa norma gli enti pubblici non economici (come il CNR e l'Istituto Negri) avrebbero potuto predisporre «progetti di ricerca scientifica».

Gli stessi progetti dovevano essere realizzati con persone assunte secondo i criteri fissati dalla legge n. 285 del 1977 e preordinati all'assorbimento di giovani disoccupati.

I progetti suindicati furono prorogati con varie deliberazioni del CIPE e sono ancora in corso di svolgimento (cfr. deliberazione CIPE 19 giugno 1985).

I giovani assunti per l'attuazione dei progetti formulati dal CNR e dall'Istituto Mario Negri non sono stati inquadrati nei ruoli nè hanno partecipato agli esami di idoneità per l'inquadramento in ruolo, previsti dall'articolo 26-ter del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33.

Infatti le procedure di inquadramento conseguenti alla predetta normativa sono state riservate alle persone assunte, in base alla legge 1° giugno 1977, n. 285, per la realizzazione di progetti presso le amministrazioni dello Stato o le Regioni.

L'inquadramento conseguente, ancorchè ridisciplinato dalla legge 16 maggio 1984, n. 138, ha riguardato i posti disponibili presso l'amministrazione dello Stato, e presso le Regioni, i comuni, le unità sanitarie locali, i consorzi, le opere universitarie, i consorzi di bonifica, gli istituti autonomi case popolari, eccetera (articolo 1 e articolo 5 della legge n. 138 del 1984).

L'inquadramento quindi non poteva essere disposto relativamente agli enti pubblici (quali il CNR e l'Istituto Mario Negri) estranei sia

all'amministrazione dello Stato, sia all'ambito degli enti locali specificamente indicati dall'articolo 5 della legge da ultimo citata.

Dalle suesposte considerazioni discende che sussiste tuttora il problema della sistemazione definitiva delle persone impegnate nella realizzazione dei progetti impostati dal CNR e dall'Istituto Mario Negri.

Tale sistemazione postula la introduzione di una normativa in base alla quale i rapporti tra gli assegnisti assunti dal CNR e dall'Istituto Mario Negri e l'amministrazione pubblica possano convertirsi in rapporti stabili.

La normativa da introdurre si presenterebbe quindi in concreto come integrazione della legge 16 maggio 1984, n. 138, e dovrebbe essere ispirata agli stessi criteri in essa contenuti.

A tale obiettivo è volto il disegno di legge - predisposto a seguito dei lavori di una apposita Commissione interministeriale - il quale prevede per la soluzione della questione una serie di successive fasi procedurali che si possono così sintetizzare:

- a) proroga temporanea del rapporto lavorativo;
- b) esami di idoneità;
- c) sistemazione degli idonei presso gli enti di appartenenza;
- d) risoluzione del rapporto di lavoro con i non idonei.

In dettaglio le singole norme contengono le seguenti previsioni.

L'articolo 1 provvede all'identificazione dei destinatari della normativa che, per quanto concerne il CNR, non dovrebbero superare il numero di 623 (asegni ancora in corso al 1° gennaio 1988).

L'articolo 2 dispone per la proroga del rapporto di lavoro degli assegnisti.

L'articolo 3 concerne la previsione degli esami di idoneità riservati agli assegnisti ai fini del successivo transito nei ruoli delle amministrazioni presso le quali gli assegnisti stessi operano alla data di entrata in vigore della legge.

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

La concreta individuazione delle amministrazioni, dei settori di specializzazione, del numero dei posti, nonché dei requisiti di ammissione, delle modalità di svolgimento e delle equiparazioni professionali è rimessa ad un successivo decreto interministeriale da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge.

L'espletamento degli esami di idoneità, compresa la composizione delle Commissioni, viene rimessa alle amministrazioni interessate che, con riferimento alle disposizioni vigenti nei rispettivi ordinamenti, vi dovranno provvedere nel termine di 90 giorni dalla data del decreto interministeriale di cui sopra.

L'articolo 4 prevede l'immissione degli idonei nei ruoli delle amministrazioni ove gli stessi hanno sostenuto l'esame di idoneità.

Le immissioni, che possono avvenire anche in soprannumero, mano a mano riassorbibile con il 50 per cento delle vacanze annuali, hanno effetto giuridico da data comunque non posteriore al 1° giugno 1988. Per gli assegnisti che non abbiamo superato l'esame di idoneità

viene esplicitamente prevista la cessazione del relativo rapporto di lavoro dalla data di approvazione della graduatoria.

L'articolo 5 (comma 1), attribuendo alle disposizioni di cui agli articoli precedenti il valore di norme di principio e di indirizzo per le Regioni a statuto speciale e per le Regioni a statuto ordinario, tende a risolvere compiutamente la problematica anche relativamente a quegli assegnisti di cui all'articolo 1 che si trovino ad operare presso amministrazioni diverse da quelle statali e dipendenti appunto dalle Regioni.

Il comma 2 provvede invece in maniera specifica per gli assegnisti assunti dall'Istituto Mario Negri di Milano (attualmente una decina di unità) per i quali - previa normativa regionale da emanarsi autonomamente sulla base di quella stabilita dagli articoli precedenti - viene prevista l'immissione nei ruoli della regione Lombardia.

L'articolo 6 concerne la norma di copertura finanziaria.

RELAZIONE TECNICA

(esplicativa degli oneri finanziari
previsti dall'articolo 6 del disegno di legge)

L'onere derivante dall'applicazione del disegno di legge di cui trattasi, valutato in lire 17.500 milioni, è stato calcolato in relazione al trattamento economico lordo annuo previsto per il totale del personale interessato (635 unità).

Il trattamento economico annuo lordo è stato considerato, tenendo conto anche degli oneri riflessi, sommando le seguenti voci: stipendio, tredicesima mensilità, premio incentivante.

Per 300 unità ci si è riferiti al trattamento annuo previsto per il 10° livello del contratto ricerca e per 335 unità è stato considerato invece il trattamento economico del VII livello retributivo.

	$300 \times 30.893.492 =$	9.300.000.000
	$335 \times 24.000.000 =$	8.040.000.000
Totale	635	17.340.000.000
		~
		17.500.000.000

Peraltro appare opportuno rilevare che l'onere così calcolato viene in larga misura compensato con la cessazione dello stanziamento, a favore del CNR, attualmente disposto per la corresponsione della retribuzione al personale in parola.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

1. La presente legge si applica ai titolari degli assegni di formazione professionale conferiti a seguito dei bandi n. 350.0.1 e n. 350.0.2 emanati con decreti del Presidente del Consiglio nazionale delle ricerche, rispettivamente, in data 7 marzo 1980 e 23 dicembre 1980, in applicazione dell'articolo 26 della legge 1° giugno 1977, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni, purchè alla data di entrata in vigore della presente legge fruiscono degli assegni medesimi.

Art. 2.

1. I programmi di formazione professionale degli assegnisti indicati all'articolo 1, predisposti dal Consiglio nazionale delle ricerche ed approvati dal Comitato interministeriale per la programmazione economica in applicazione delle disposizioni di cui alla legge 1° giugno 1977, n. 285, sono prorogati sino alle date dei provvedimenti di approvazione delle graduatorie di cui all'articolo 4.

Art. 3.

1. Ai fini delle immissioni nei ruoli delle corrispondenti qualifiche delle amministrazioni presso le quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, operano gli assegnisti indicati all'articolo 1, sono per i predetti assegnisti indetti esami di idoneità distintamente per ciascun settore di specializzazione interessato dai programmi di cui all'articolo 2.

2. Gli assegnisti sono ammessi esclusivamente all'esame relativo alla qualifica iniziale, cui è equiparabile la posizione professionale che ha dato titolo all'assegno.

3. L'esame è effettuato a cura delle amministrazioni di cui al comma 1 e consiste nella

valutazione dei titoli, con particolare riguardo per quelli di servizio acquisiti durante l'esecuzione del programma, nonchè in una prova scritta e pratica, integrata da un colloquio.

4. L'individuazione delle amministrazioni che devono provvedere all'espletamento degli esami di idoneità, con riferimento ai settori di specializzazione e al numero dei posti per i quali bandire gli esami, nonchè i livelli di equiparazione di cui al comma 2 sono determinati, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, con il Ministro del tesoro, con il Ministro della pubblica istruzione e con il Ministro della sanità. Con il predetto decreto sono altresì determinati i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento degli esami di idoneità che devono conformarsi, tranne per quanto concerne l'età, a quelli previsti dalle norme vigenti per l'accesso mediante concorso al pubblico impiego.

5. La composizione delle commissioni di esame viene determinata dalle amministrazioni interessate con riferimento alle disposizioni vigenti nei rispettivi ordinamenti per i concorsi alle qualifiche corrispondenti. I concorsi devono essere espletati entro novanta giorni dalla data del decreto interministeriale di cui al comma 4.

Art. 4.

1. Gli assegnisti che hanno superato gli esami di idoneità sono immessi, sulla base delle graduatorie formate dalle commissioni esaminatrici approvate dalle amministrazioni interessate, nei ruoli delle amministrazioni medesime. Dette immissioni, che possono avvenire anche in soprannumero riassorbibile annualmente con i posti che si renderanno vacanti, hanno effetto giuridico dalla data di approvazione della graduatoria.

2. Gli assegnisti che non abbiano superato gli esami di idoneità cessano a tutti gli effetti il loro rapporto di lavoro con la pubblica amministrazione dalla data di approvazione della graduatoria.

Art. 5.

1. Le disposizioni di cui alla presente legge hanno valore di norme di principio e di indirizzo per le Regioni a statuto speciale e per quelle a statuto ordinario, le quali provvedono a disciplinare, con propria legge, l'immissione nei rispettivi ruoli degli assegnisti che operano presso le strutture e le amministrazioni dalle stesse dipendenti.

2. Relativamente ai titolari degli assegni di formazione professionale dell'Istituto Mario Negri di Milano, conferiti in applicazione dell'articolo 26 della legge 1° giugno 1977, n. 285, e successive modificazioni e integrazioni, la regione Lombardia provvede con propria legge a disciplinare l'immissione nei propri ruoli sulla base delle disposizioni di cui alla presente legge, che hanno valore di norme di principio e di indirizzo.

Art. 6.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 17.500 milioni in ragione d'anno, si provvede, a decorrere dall'anno 1988, a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 6862 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo e relative proiezioni per gli anni successivi.

2. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7 della legge 16 maggio 1984, n. 138.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.